



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2022.0006470 del 02/03/2022

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico
di Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 210 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Malanchini, Fermi, Brianza, Borghetti, Violi).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2022.0006837 del 09/03/2022

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
della Commissione speciale **Montagna**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico
di Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 210 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Malanchini, Fermi, Brianza, Borghetti, Violi, Pedrazzi).

A integrazione dell'assegnazione effettuata in data 2 marzo u.s. invito la Commissione **I**, la speciale **Montagna e il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Con i migliori saluti

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

PROGETTO DI LEGGE N. 0210

di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Malanchini, Fermi, Brianza, Borghetti, Violi, Pedrazzi

—————
**"Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della
transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali".**
—————

PRESENTATO IL 01/03/2022

ASSEGNATO IN DATA 02/03/2022

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **VIII**

CONSULTIVE **I – SPECIALE MONTAGNA**

ALTRI PARERI **COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**

RELAZIONE

Le presenti disposizioni regionali si prefiggono l'obiettivo di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio, la transumanza e di diffonderne i relativi valori culturali e ambientali.

Con il presente PDL, Regione Lombardia si pone l'obiettivo di riconoscere il pubblico interesse delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, quali presidi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio; in particolare per i territori montani, per le zone collinari e planiziali non urbanizzate e per le aree naturali e regionali protette, nonché quali attori della filiera nella produzione agroalimentare tradizionale locale anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale.

L'art. 1 definisce l'oggetto e le finalità.

L'art. 2 rubricato "*Misure specifiche di sostegno ai pastori e ai conduttori d'alpeggio*" vuole incentivare la sinergia tra pastori, alpeggiatori ed enti locali nello svolgimento di attività di manutenzione del territorio.

L'art. 3 pone l'attenzione sulla promozione delle vie di transumanza, monticazione, conservazione e valorizzazione dei prati stabili naturali, mediante operazioni di censimento e creando una specifica banca dati.

L'art. 4 prevede la costituzione della Consulta regionale del pastoralismo con il compito di formulare proposte volte a tutelare e valorizzare il pastoralismo, la transumanza e di diffonderne i relativi valori culturali, nonché di individuare annualmente la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza. Inoltre, impegna la Giunta regionale nell'indire un bando annuale anche prevedendo specifici fondi e benefici, a sostegno delle manifestazioni aventi carattere storico culturale, promuovendo forme di collaborazione, in particolare con: gli enti locali e le associazioni del territorio, i parchi naturali e regionali, nonché il Parco nazionale dello Stelvio, le comunità montane, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani, gli istituti di ricerca, nonché con le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime ed infine, con gli enti organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali legati alla cultura del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza.

L'art. 5 titolato "*Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza*" incentiva lo studio della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza mediante bandi di concorso annuali rivolti agli studenti delle scuole secondarie presenti sul territorio regionale che producano studi o elaborati inerenti alle suddette attività.

L'art. 6 definisce la clausola valutativa, al fine di informare il Consiglio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini della tutela e della valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza e la diffusione della relativa cultura mediante apposita relazione biennale predisposta dalla Giunta regionale.

L'art. 7 definisce la norma finanziaria, prevedendo in euro 100.000 a carico della Giunta regionale ed in Euro 100.000 a carico del Consiglio regionale per l'attuazione della presente legge regionale.

L'art. 8 stabilisce l'entrata in vigore.

ARTICOLATO

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali dei territori della Lombardia, nonché di diffonderne i relativi valori culturali.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati «pastori» e «conduttori d'alpeggio», gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.38), singoli o associati, che esercitano l'attività di pastorizia ovvero di conduzione di alpeggio, tramite la pratica dell'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante.
3. La Regione riconosce l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, quali presidi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, in particolare, per i territori montani, per le zone collinari e pianiziali non urbanizzate e per le aree naturali e regionali protette, nonché quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale.

Art. 2 (Misure specifiche di sostegno ai pastori e ai conduttori d'alpeggio)

1. Gli enti locali per motivi di pubblica utilità e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), possono affidare ai pastori o ai conduttori d'alpeggio la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.
2. La Regione può riconoscere sostegni finanziari in favore dei pastori e dei conduttori d'alpeggio, singoli o associati, che eseguono direttamente opere di manutenzione del territorio in accordo con gli enti locali competenti. Possono essere beneficiari di misure di sostegno economico da parte della Regione anche gli enti locali che eseguono opere di manutenzione dei terreni abbandonati o incolti, al fine di destinarli alle attività disciplinate dalla presente legge. Tali sostegni possono essere riconosciuti nei limiti delle disponibilità di bilancio o con misure attuative del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 nel caso siano previste. È sempre vietato il doppio finanziamento, anche se a carico di enti diversi, delle stesse opere e servizi. Alle forme di sostegno di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n.17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

Art. 3 (Promozione delle vie di transumanza e monticazione e conservazione e valorizzazione dei prati stabili naturali)

1. La Regione promuove, in collaborazione con i Comuni e con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione di percorsi di transumanza e monticazione, nei quali sia garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi ed il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati, dei prati stabili e delle aree idonee al pascolo.
 2. Al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei prati stabili naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce una banca dati regionale dei prati stabili naturali, sentiti gli enti locali territorialmente competenti ed in raccordo con le banche dati nazionali. Nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili, riportando inoltre le misure di tutela ed i vincoli su di essi insistenti.
 3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei precedenti commi.
 4. La Giunta regionale adotta le azioni necessarie per la conservazione dei prati stabili, nel rispetto delle competenze degli enti locali nel cui territorio questi ultimi sono localizzati o degli enti gestori degli stessi.
-

Art. 4

(Istituzione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza. Modifiche all'articolo 24-ter della l.r. 31/2008)

1. E' istituita la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della Consulta del pastoralismo e della transumanza di cui all'articolo 24-ter, comma 2-ter, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), nel testo modificato dalla presente legge.

2. Alla l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 ter, dell'articolo 24-ter, sono aggiunte le parole *“E' altresì istituita la Consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui al precedente periodo, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza nonché di diffusione dei relativi valori culturali. La Consulta del pastoralismo e della transumanza indica annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione, della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.”*;

b) dopo il comma 2 quater dell'articolo 24-ter, è aggiunto il seguente: *“2 quinquies. Al fine di diffondere i valori culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, la Regione indice un bando annuale, anche finalizzato all'erogazione di specifici fondi e benefici economici, a sostegno delle manifestazioni aventi carattere storico culturale. Per le iniziative di cui al presente comma, la Giunta Regionale promuove forme di collaborazione, in particolare, con:*

a) gli enti locali e le associazioni del territorio;

b) gli enti gestori dei parchi naturali e regionali, compreso il Parco nazionale dello Stelvio;

c) le comunità montane;

d) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;

e) gli istituti di ricerca, nonché con le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;

f) gli enti organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali legati alla cultura del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza.”

Art. 5

(Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza)

1. La Regione incentiva lo studio della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale indice bandi di concorso annuali, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio regionale che producano studi o elaborati inerenti alle suddette attività, avendo ad oggetto:

a) il conferimento di borse di studio;

b) l'organizzazione di tirocini formativi presso i pastori o conduttori di alpeggio di cui alla presente legge;

c) l'organizzazione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati dallo svolgimento di attività di pastorizia, alpeggio e transumanza.

3. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, definisce criteri e modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché di organizzazione dei tirocini e dei viaggi di cui al comma 2, e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini della tutela e della valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza e la diffusione della relativa cultura. A tal fine la Giunta regionale predispose una relazione biennale che documenta e descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;

-
- b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;
 - c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche-socio-demografiche;
 - d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.

2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti della presente legge regionale, stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno, si fa fronte con le risorse stanziare dalla Giunta Regionale.

2. Alle restanti spese derivanti dalla presente legge, complessivamente stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno, si fa fronte con le risorse stanziare dal Consiglio Regionale.

3. Per gli esercizi successivi al 2022 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. Alle spese di cui alla presente legge si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali''

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, Regolamento generale

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura finanziaria				
intervento	riferimento pdl art... comma...	spesa ex art. l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2022	importo 2023	importo 2024	missione – programma	importo 2022	importo 2023	importo 2024
Misure per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza	Artt. 2 – 3- 4-	no	Titolo 1	Missione 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Missione 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Misure per la diffusione dei relativi valori culturali L	Art. 5	no	Titolo	Missione 01 Programma 01 capitolo 1.01.104 7697 “Funzionamento consiglio regionale “	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Missione 01 Programma 1.01.104. 7697 “Funzionamento del consiglio regionale”	100.000,00	100.000,00	100.000,00